

Pubblicato il 11/01/2022
N. 00049/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00613/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 613 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Pizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Roberto Lepetit, 19;

contro

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (già Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, sono domiciliati;

per l'annullamento

- del provvedimento dell'1 aprile 2021, prot. n. -OMISSIS-, con il quale il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Ufficio della motorizzazione di Milano ha negato il rilascio del titolo abilitativo alla guida;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti, tra i quali l'ostativo al rilascio del titolo abilitativo alla guida, inserito nel Sistema informativo del Dipartimento dei trasporti, della navigazione, degli affari generali e del personale dal Ministero dell'Interno -Prefettura di Milano.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2021 la dott.ssa Rosanna Perilli e trattenuta la causa in decisione, in assenza delle parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. In data 26 giugno 2020 il signor -OMISSIS- (d'ora in avanti solo il ricorrente) ha inoltrato all'Ufficio della Motorizzazione di Milano l'istanza per il conseguimento della patente di guida di categoria B e, nel successivo mese di novembre, ha superato la relativa prova teorica.

In data 1 aprile 2021, ossia nel giorno fissato per l'espletamento della prova pratica di guida, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Ufficio della Motorizzazione di Milano gli ha comunicato il diniego di rilascio della patente di guida per carenza dei requisiti morali, come da ostativo risultante nel Sistema informativo del Dipartimento dei trasporti, della navigazione, degli affari generali e del personale.

1.1. Con ricorso notificato e depositato il 16 aprile 2021, il ricorrente ha domandato l'annullamento del provvedimento di diniego di rilascio della patente di guida, per difetto di motivazione, violazione del contraddittorio procedimentale e violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza, in riferimento all'analoga fattispecie della revoca della patente di guida per sopravvenuta carenza dei requisiti morali, disciplinata dal comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (d'ora in avanti solo Codice della strada).

1.2. Hanno resistito formalmente al ricorso il Ministero dell'Interno e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

1.3. Con ordinanza cautelare n. 472 del 13 maggio 2021 il Tribunale ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato e ha disposto la sospensione del giudizio di merito sino alla definizione della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 120, comma 1, del Codice della strada, sollevata con propria ordinanza collegiale n. 1075 del 16 giugno 2020, in quanto rilevante per la decisione del ricorso.

1.4. Con sentenza n. 152 del 12 luglio 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 120, comma 1, del Codice della strada, sollevate da questo Tribunale con le ordinanze collegiali n. 1075 e n. 1076 del 16 giugno del 2020.

1.5. In vista della trattazione del merito del ricorso, le parti non hanno svolto ulteriore attività difensiva.

1.6. Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2021 nessuno è comparso per le parti e la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Con la citata sentenza n. 152 del 12 luglio 2021 la Corte costituzionale, pur riconoscendo che le fattispecie del diniego di rilascio e di revoca della patente di guida - rispettivamente disciplinate dai commi 1 e 2 dell'articolo 120 del Codice della strada - richiedono un auspicabile coordinamento sistematico conseguente ai plurimi interventi che la Corte costituzionale ha effettuato sul comma 2, ha sottolineato la sostanziale differenza che intercorre tra le stesse e dunque la conformità all'articolo 3 della Costituzione dell'automatismo ostativo al conseguimento della patente per coloro, tra gli altri, che abbiano riportato una condanna per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

3. Alla conferma da parte della Corte costituzionale della natura vincolata del potere attribuito dell'articolo 120, comma 1, del Codice della strada, consegue il rigetto di entrambi i motivi del ricorso.

3.1. Le limitate e tassative condizioni soggettive, indicate dalla citata disposizione quali presupposti per il diniego di rilascio della patente di guida, si riferiscono tutte a provvedimenti del giudice penale adottati nei confronti del richiedente, quali la dichiarazione di abitualità, di professionalità o di tendenza a delinquere, l'applicazione di misure di sicurezza personali o di misure di prevenzione e la condanna penale o la sanzione amministrativa per uno dei reati in materia di stupefacenti.

Ad eccezione dei casi limite in cui risulti inserito nel sistema informativo un ostativo inesistente, il destinatario del diniego risulta dunque perfettamente a conoscenza dell'adozione di un provvedimento di natura sanzionatoria nei propri confronti, il quale costituisce il solo presupposto per l'adozione del provvedimento di diniego della patente.

Pertanto nessuna motivazione è richiesta all'amministrazione sulla idoneità del presupposto a determinare il diniego di rilascio della patente.

Il ricorrente ha inoltre depositato in giudizio la sentenza di condanna del Tribunale di Milano per un reato in materia di stupefacenti ed ha così dimostrato di essere perfettamente a conoscenza dell'esistenza di una causa ostativa al conseguimento del titolo abilitativo.

Il Collegio non ravvisa pertanto i vizi di difetto di motivazione del provvedimento impugnato né la lesione dei diritti partecipativi, con conseguente rigetto del primo motivo di ricorso.

3.2. La natura vincolata del potere disciplinato dall'articolo 120, comma 1, del Codice della strada, determina l'infondatezza anche del secondo motivo di ricorso, con il quale è stato censurato l'automatismo ostativo dei presupposti ivi indicati.

L'ufficio della motorizzazione di Milano ha correttamente accertato, tramite la consultazione del sistema informativo, sia il presupposto positivo fissato dalla norma (la sussistenza di una condanna riportata dal ricorrente, ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, per il delitto di cui all'articolo 73, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) che il presupposto negativo (il mancato intervento di un provvedimento di riabilitazione penale), per cui risultano verificate le condizioni necessarie e sufficienti per l'adozione del provvedimento impugnato.

Gli ulteriori elementi favorevoli che il ricorrente ha allegato nel presente giudizio, quali la non particolare gravità del fatto di reato, l'entità esigua dell'aumento di pena per esso irrogata in continuazione con altro reato, la concessione dei benefici di legge, il positivo percorso di reinserimento sociale intrapreso e la soddisfacente condizione familiare e lavorativa, devono ritenersi irrilevanti ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato.

La norma prevede infatti che l'unico strumento volto ad eliminare l'automatismo ostativo derivante dalla condanna penale e dagli altri presupposti ivi indicati è la sopravvenienza della riabilitazione di cui all'articolo 178 del codice penale, sopravvenienza non verificatasi nel caso di specie.

4. In conclusione, il ricorso deve essere integralmente rigettato.

5. L'incertezza giurisprudenziale che ha connotato la fattispecie di cui all'articolo 120, comma 1, del Codice della strada, anteriormente all'intervento della Corte costituzionale, giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite del giudizio, in deroga alla soccombenza del ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese di lite del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Valentina Santina Mameli, Consigliere

Rosanna Perilli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Rosanna Perilli

IL PRESIDENTE

Domenico Giordano

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.